



# COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

Ordinanza Dirigenziale N.

**125**

Data di registrazione

**16/05/2025**

**OGGETTO: "FIERINO DI MAGGIO 2025" IN SAN GIULIANO TERME, LARGO SHELLEY, TRATTO COMPRESO TRA LA VIA NICCOLINI E LA VIA XX SETTEMBRE - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DIVIETO DI TRANSITO PER SVOLGIMENTO DELL'EVENTO E MONTAGGIO STRUTTURE DEL MERCATO, IL GIORNO 19/5 DALLE 7.30 ALLE 20.**

**POLIZIA MUNICIPALE**

**IL DIRIGENTE COMANDANTE**

Preso atto che in data 19 Maggio 2025, terzo lunedì del mese, si svolgerà l'annuale evento denominato "Fierino di Maggio 2025";

Vista l'istanza prot. n. 22911 del 13/05/2025 presentata dal Sig. Barbuti Andrea nato il 12/09/1955 a San Giuliano Terme (PI) e ivi residente in via Statale Abetone n. 97, in qualità di legale rappresentante dell' Associazione AS.AM. con sede legale in San Giuliano Terme (PI), via Statale Abetone n. 97, tesa ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento del suddetto evento e la relativa concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico;

Atteso che per consentire lo svolgimento della fiera risulta necessario impedire la sosta e la circolazione nella sede di svolgimento, storicamente individuata nella via Largo Shelley;

Vista la delibera di Giunta n. 116 del 15/05/2025 avente in oggetto "mercato in occasione del fierino del terzo lunedì di maggio 2025 a San Giuliano Terme – autorizzazione allo svolgimento";

Vista la concessione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche **AM 048/2025** rilasciata dal Settore Tecnico e Governo del Territorio di questo Comune;

Rilevato che gli stalli di sosta soppressi nella via sopra indicata possono essere recuperati nell'area di parcheggio sita in via XX Settembre e in quella sita in via M .L. King;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a consentire

il regolare svolgimento della manifestazione e a tutelare gli utenti della fiera oltre che la pubblica incolumità in generale;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6, 7, 21, 37 e 38 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada);

Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495, e s.m.i. Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del citato C.d.S;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i;

Visto il provvedimento del Sindaco n.5/2024 d'incarico di funzioni di Dirigente Comandante la Polizia Municipale;

### **ORDINA**

Per le motivazioni sopra indicate e qui richiamate:

- 1. l'istituzione del divieto di sosta rimozione coatta su ambo i lati della carreggiata e del divieto di transito nel solo giorno di lunedì 19 maggio 2025, dalle ore 07:30 alle ore 20:00, in via largo P.B.Shelley, nel tratto compreso tra la via G.B. Niccolinie e la via XX Settembre;**
- 2. dal divieto sono esclusi i mezzi di soccorso e di emergenza di cui all' art. 177 del C.d.S.;**
- 3. dal divieto sono esclusi, limitatamente alla fascia oraria 07:30 – 08:30 e dalle 19:30 alle 20:00 i veicoli in uso agli espositori per consentire le operazioni di montaggio e smontaggio, sempre sotto la direzione di almeno due addetti della manifestazione che dovranno assistere e scortare singolarmente il transito di detti veicoli al fine di garantire la sicurezza dell'area interessata dalle occupazioni;**
- 4. alla Ge.STe S.r.l. di provvedere a collocare i cartelli di divieto di sosta con rimozione coatta, sui quali apporrà l'apposita indicazione del giorno e della vigenza del provvedimento, come individuato al punto n.1) e di provvedere all'installazione della segnaletica a delimitazione delle aree interdette alla circolazione, a norma del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada, provvedendo alla rimozione di tutta la segnaletica al termine della manifestazione;**
- 5. al Sig. Barbuti Andrea, legale rappresentante dell'associazione AS.AM., e di fatto soggetto referente dell'area mercatale, di provvedere:**

- all'effettuazione di comunicazione ai responsabili dell'Hotel " Bagni di Pisa Terme & Hotel" affinché i clienti dell'Hotel vengano preventivamente informati che durante lo svolgimento della fiera gli stessi potranno entrare ed uscire solo dall'accesso carrabile della struttura ricettiva posto in via XX Settembre;
- ad attuare tutti gli accorgimenti necessari atti a tutelare la pubblica incolumità degli utenti della strada e dei pedoni;
- a garantire la fluidità della circolazione nei tratti limitrofi all'area interessata dall'evento;
- a rendere noto il presente provvedimento agli espositori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alle seguenti condizioni: 1)  
apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;

2) apposizione della segnaletica di divieto di sosta con rimozione coatta da installarsi almeno 48 ore prima della vigenza;

3) invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L. 445/00, da effettuarsi a mezzo email agli indirizzi di seguito specificati:

[dnocchi@comune.sangiulianoterme.pisa.it](mailto:dnocchi@comune.sangiulianoterme.pisa.it) -[etaccini@comune.sangiulianoterme.pisa.it](mailto:etaccini@comune.sangiulianoterme.pisa.it)

[mcaroti@comune.sangiulianoterme.pisa.it](mailto:mcaroti@comune.sangiulianoterme.pisa.it) -[lfavati@comune.sangiulianoterme.pisa.it](mailto:lfavati@comune.sangiulianoterme.pisa.it)

[lmantilli@comune.sangiulianoterme.pisa.it](mailto:lmantilli@comune.sangiulianoterme.pisa.it) -[mbocchino@comune.sangiulianoterme.pisa.it](mailto:mbocchino@comune.sangiulianoterme.pisa.it)

oltre che all'indirizzo di posta elettronica certificata del comune di San Giuliano Terme:

[comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it](mailto:comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it)

entro le 48 ore antecedenti alla esecutività della presente ordinanza;

La presente verrà resa nota al pubblico, dal personale della Polizia Municipale preposto alla regolazione del traffico e mediante pubblicazione all'albo pretorio on line;

RENDE NOTO

Il diritto di accesso e di informazione dei cittadini è previsto dalla Legge 07.08.1990,n.241:

- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

- Comando Polizia Municipale San Giuliano Terme via Niccolini, n. 29, da

lunedì a venerdì ore 10:00-12:00, tel 050/819480;

- Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241:

- Dr. Daniele Nocchi, Dirigente Comandante la Polizia Municipale, email:

dnocchi@comune.sangiulianoterme.pisa.it, da lunedì a venerdì su appuntamento

- Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

- Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dall'entrata in vigore del provvedimento

- Ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 gg, dall'entrata in vigore del presente provvedimento  
La mancata osservanza da parte della Ditta esecutrice, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, salvo quanto più specificatamente previsto dalle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, verrà sanzionata a termini di legge.

La mancata osservanza da parte degli utenti della strada degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi del Codice della Strada.

Gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale e e gli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far osservare la presente ordinanza rilasciando eventualmente deroghe e permessi.

**Il Dirigente Comandante la Polizia Municipale**  
NOCCHI DANIELE / InfoCamere S.C.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)